

R.G. n. 1820/2018



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

composto dai sigg.ri magistrati:

Dott. Filippo Lamanna	PRESIDENTE
Dott. Nicola Tritta	GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Simona Delle Site	GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.7.2018;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al n. 1820/2018 R.G.,

avente ad oggetto: **omologazione ex art. 180 L.Fall.**

del concordato preventivo proposto da Franzosi Gomme S.r.l. in Liquidazione, assistita e difesa dall'avv. Riccardo Santagostino.

1. Con ricorso depositato il 29.3.2017, la società Franzosi Gomme S.r.l. in Liquidazione ha formulato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e 161, co. 6, L.Fall., con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art.161, co. 2 e 3, L.Fall.

La domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, co.5, L.Fall. e la Cancelleria ha assolto gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese.

Con decreto del 6.4.2017, ritenuta la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo costituito dalla ricorrenza dello stato di crisi, richiesti dal legislatore per l'accesso alle procedure concorsuali, il Tribunale ha concesso alla società termine sino al 6.7.2017 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.161, co. 2 e 3, L.Fall., nominando commissario giudiziale il dott. Andrea Baldi.

Nel rispetto del termine assegnato, la società ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la documentazione prescritta dalla legge.

Con provvedimento depositato in data 19.9.2017, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società Franzosi Gomme S.r.l. in Liquidazione, ordinando la convocazione dei creditori per il 14.12.2017 innanzi al giudice delegato.

Con provvedimento depositato in data 18.10.2017, il giudice delegato, in accoglimento della richiesta avanzata dal commissario giudiziale, ha disposto il differimento dell'adunanza dei creditori di cui all'art. 174 l.fall. al giorno 18.1.2018, e poi alla successiva udienza del 19.4.2018.

Svolta l'adunanza dei creditori, all'esito della quale non è stata raggiunta la maggioranza di legge, il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni.

Il Tribunale, preso atto che entro tale lasso di tempo avevano dato voto favorevole creditori per un ammontare di crediti (€3.573.661,22) tale da consentire il raggiungimento della maggioranza (€2.703.560,76) dei creditori ammessi al voto (€5.407.121,49) ha dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando l'udienza del 12.7.2018 per il giudizio di omologazione.

Si è costituita la società chiedendo che il concordato sia omologato.

Non è stata proposta alcuna opposizione.

All'udienza del 12.7.2018 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti per l'omologazione del concordato, deve anzitutto rilevarsi che l'*iter* procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione



contenuta nel fascicolo del concordato ed in particolare quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto più sopra.

La proposta - strutturata come concordato preventivo con cessione dei beni - non ha previsto la suddivisione dei creditori in classi diverse. Quanto alle modalità di pagamento, è stato previsto: 1) il pagamento integrale delle spese di procedura; 2) il pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati, con riconoscimento degli interessi legali; 3) il pagamento nella misura indicativamente determinata del 43,05% alla classe dei creditori chirografari, senza riconoscimento di interessi.

Quanto alla fattibilità del piano concordatario, non è dubbio che il Tribunale possa riesaminare tale requisito anche in occasione del giudizio di omologa, ma nel caso di specie non vi è alcun motivo per mutare il giudizio già anteriormente espresso su questo aspetto, tanto più dopo l'ormai intervenuta espressione (positiva) del voto da parte dei creditori e il parere favorevole del commissario giudiziale, pur con una previsione al ribasso della percentuale di pagamento dei creditori chirografari, ma comunque per un importo superiore al limite di legge.

Quest'ultimo, in particolare, ha affermato che il piano concordatario consente di ottenere l'integrale soddisfacimento delle spese di procedura/costi di gestione della liquidazione e di tutti i creditori privilegiati; per quanto riguarda i creditori chirografari, la previsione di soddisfazione del credito è indicata nella percentuale del 21,85%.

Alla luce di tutti i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 legge fallimentare ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

Quanto alle restanti condizioni di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori deve farsi - per brevità - mero rinvio agli atti del procedimento.

Per quanto concerne la nomina di uno o più liquidatori, il relativo incarico deve essere affidato al professionista legittimato, come individuato in dispositivo.

3. Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, decidendo sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

1) omologa il concordato preventivo proposto da FRANZOSI GOMME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Borgomanero (NO) Via Giacomo Matteotti n. 171;

2) nomina Liquidatore Giudiziale la dott.ssa Roberta Martelli, la quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- b) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone in via telematica copia digitale al Commissario Giudiziale, che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
- c) il Liquidatore darà periodiche informative in ordine allo stato della liquidazione mediante i rapporti indicati all'art. 182, ultimo comma, L.F.;
- d) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sui rapporti periodici di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare



pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, visti dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;

h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà telematicamente, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;

i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

3) riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del commissario giudiziale di almeno 6 creditori tra quelli più rappresentativi;

4) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F., nonché sul sito internet del Tribunale;

5) dichiara irripetibili le spese del procedimento.

Novara, 19 luglio 2018

Il Presidente
Dott. Filippo Lamanna

